

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
F.TO Cerana Franco

IL SEGRETARIO
F.TO dott.ssa Maffei Olga

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

~~Si esprime in relazione alla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.~~

Ragoli, _____ IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Olga Maffei

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

~~Si esprime in relazione alla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.~~

Ragoli, _____ IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Olga Maffei

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

~~La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.~~

Ragoli, _____ IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Ragoli, 07/ 03 /2011

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo per dieci giorni consecutivi il 18/ 03 /2011 ai sensi dell'articolo 79 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Contro la presente deliberazione, entro il periodo di pubblicazione, non sono /sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ragoli, 22/ 03 /2011

IL SEGRETARIO



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: Esercizio diritto d'opzione sull'aumento di capitale Terme Val Rendena SpA in proporzione alle azioni attualmente possedute.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **TRE** del mese di **MARZO** alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino- PRESIDENTE

Bertolini Piero

Leonardi Serafino

Bolza Daniele

Cerana Luca

Paoli Alessandro

Aldrighetti Marcello

Aldrighetti Gianpaolo

Paoli Andrea

Bolza Giuseppe David

Cerana Franco 1943

Giovanella Alberto

Maier Carlo

Scalfi Leopoldo

Leonardi Gianluigi

Ballardini Franco

Simoni Giovanni

Simoni Serafino

Bertolini Onorio

Simoni Ivan

Sono assenti i signori: Aldrighetti Olimpia, Scalfi Giuseppe, Apolloni Enzo, Simoni Pierino (giustificati) e Fedrizzi Luigi.

Assiste il Segretario Maffei dott.ssa Olga

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.7 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Leonardi Gianluigi e Simoni Pierino.

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
-sul portale telematico
www.albotelematico.tn.it

dal giorno 07/ 03 /2011 per rimanervi fino al giorno 17/ 03 /2011.

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Maffei Olga

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 gg. dal termine della pubblicazione;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi dell'art.8 del DPR. 24.11.1971 n.1199

- ricorso in opposizione ai sensi articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n.3/L.

Esercizio diritto d'opzione sull'aumento di capitale Terme Val Rendena SpA in proporzione alle azioni attualmente possedute.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Il Presidente ricorda che:

La Comunità delle Regole è azionista della Terme Val Rendena SpA.

Nella seduta dell'Assemblea straordinaria della società di data 08 maggio 2010 (Rep.12.066 Notaio Cristiana Franceschetti) ha deliberato: la riduzione del capitale sociale per perdite, mediante la riduzione del valore nominale delle 500 (cinquecento) azioni costituenti il capitale sociale da € 584,00.= ad € 329,00.= cadauna; l'aumento del capitale sociale mediante emissione di n.1.000 azioni ordinarie di € 329,00.= ciascuna offrendole in opzione ai soci in proporzione al capitale sociale dagli stessi posseduto. Il termine per il diritto d'opzione è stato fissato alla data del 30 giugno 2011.

La quota posseduta dalla Comunità delle Regole è pari allo 0,20% con diritto a sottoscrivere due nuove azioni per un valore complessivo di € 658,00.= (vedi nota pervenuta dalla Terme Val Rendena S.p.A. in data 04 febbraio 2011 prot.368).

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 dispone che le citate amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Il successivo comma 28 prevede che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27".

Ai sensi del seguente comma 29, le suddette amministrazioni hanno termine fino al 30 giugno 2009 per cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera h) del d.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 3/L, il Consiglio comunale (per le Regole l'Assemblea Generale) risulta l'organo competente a deliberare in merito alla costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché in merito alla variazione o dismissione delle relative quote.

Si ritiene opportuno sottoscrivere l'aumento di capitale.

Accertato che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez attualmente detiene già una partecipazione alla partecipazioni nella Terme Val Rendena S.p.A. con sede a Caderzone, avente per oggetto la gestione dello stabilimento termale sito nel Comune di Caderzone e l'esercizio di tutte le attività connesse. La società potrà altresì: gestire altri stabilimenti termali; svolgere la ricerca di nuove fonti di acque minerali sul territorio della Val Rendena ed attivare ogni attività per il relativo sfruttamento; svolgere tutte le attività di studio, ricerca e valorizzazione dell'attività termale e del turismo termale, ecologico e salutista; esercitare le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo economico-sociale della Val Rendena anche attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni genere; esercitare tutte le attività rivolte alla promozione degli impianti termali e turistici siti in Val Rendena ivi compresa l'organizzazione dei soggiorni in alberghi, residences, villaggi turistici, appartamenti e simili dislocati nel medesimo territorio; esercitare attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso e/o per corrispondenza di prodotti connessi e/o collegati alle attività termali, di prodotti cosmetici, prodotti di profumeria, di libri e pubblicazioni, di prodotti per la cura della persona nonché di articoli vari per turisti; gestire in via diretta e/o indiretta alberghi, con o senza ristorazione, bar, ristoranti, pubblici esercizi in genere, case ed appartamenti per vacanza e residences.

Dato atto che le attività svolte dalla società in quanto volte alla valorizzazione, allo sviluppo alla promozione dell'attività turistica, sportiva, presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008 (in merito si veda anche deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Regole n.33/2010 avente ad oggetto "Autorizzazione mantenimento partecipazioni azionarie ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 - Finanziaria 2008).

Visto la deliberazione n. 3/2009 adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento nell'adunanza del 14 gennaio 2009.

Evidenziato in particolare che nel citato parere la sezione di Controllo della Corte dei Conti evidenzia che "spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della Comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le politiche necessarie per soddisfarle" ed evidenzia altresì che si tratta di scelte che attengono al merito dell'azione amministrativa la cui "decisione e la relativa responsabilità restano assegnate agli organi politici a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione"

Visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Visto il Regolamento di Contabilità delle Comunità delle Regole.

Visto il TU.LL.RR.O.C approvato con D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 31L.

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale della Comunità delle Regole n.33 di data 16 dicembre 2010.

Precisato che non necessita l'acquisizione del parere di cui all'art. 81 del DPR 1 febbraio 2005, n. 3/L relativamente alle valutazioni inerenti le politiche necessarie per soddisfare i bisogni della Comunità delle Regole di Spinale e Manez in quanto valutazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa, come precisato dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra citata.

Verificata ed accertata la disponibilità al capitolo 4509 del bilancio di previsione per l'anno in corso gestione competenza.

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

- di esercitare** il diritto d'opzione sull'aumento di capitale Terme Val Rendena SpA in proporzione alle azioni attualmente possedute pari a due azioni per il valore nominale cadauna di € 329,00.=, ritenendo le partecipazioni alla Società medesima non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.
- di autorizzare**, per quanto occorrer possa, nuovamente la partecipazione detenute dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez nella Terme Val Rendena SpA, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.
- di impegnare e liquidare** al capitolo 4509 del bilancio di previsione dell'anno in corso l'importo di Euro 658,00.= da versare alla Terme Val Rendena SpA secondo le modalità che dalla medesima saranno comunicate.
- di incaricare** il Presidente della Comunità di occuparsi degli adempimenti necessari al fine dell'esercizio del diritto d'opzione.
- di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta.
- di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.